

**Convenzione ex articolo 30 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 fra gli enti locali soci di Anthea s.r.l. per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo "in house" dedicato per allo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e alla realizzazione di un controllo in comune sulla società, analogo a quello esercitato sui propri servizi**

L'anno 2017, il giorno 27 (ventisette) del mese di giugno, in Rimini presso la sede legale di Anthea s.r.l., in via della Lontra n.30, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

**fra**

- 1) **Comune di Rimini**, con sede presso la residenza municipale, in Rimini (RN), Piazza Cavour n.27, rappresentato dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, dott. Mattia Maracci, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 24/07/2014;
- 2) **Comune di Bellaria Igea Marina**, con sede presso la residenza municipale, in Bellaria Igea Marina (RN), Piazza del popolo n.1, rappresentato dal Dirigente Affari Generali e Servizi, dott. Ivan Cecchini, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 26/06/2017;
- 3) **Comune di Santarcangelo di Romagna**, con sede presso la residenza municipale in Santarcangelo di Romagna (RN), Piazza Ganganelli, n.1, rappresentato dott Stefano Pellizzola, in virtù della delega del Sindaco del 27/06/2017 prot. SI/26, in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 30/07/2014 e della successiva deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 17/05/2017;

in appresso "i soci" o anche "le parti"


**premesso**

- a) che le parti sono socie della società "Anthea s.r.l. (in seguito denominata Società), società vincolata per statuto alla partecipazione pubblica totalitaria, avente per oggetto esclusivo l'esercizio - in regime di affidamento diretto in house providing - di servizi afferenti la gestione del territorio e del patrimonio comunale degli enti pubblici soci così come indicati dall'art.3 dello statuto sociale;
- b) che ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati", prevedendo anche la costituzione di "uffici comuni", ovvero "la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti";
- c) che l'art.26 dello statuto della società prevede l'impegno degli enti locali soci a sottoscrivere un'apposita convenzione con cui disciplinare le modalità per garantire ai soci stessi di esercitare, in modo coordinato fra loro, sulla società, le funzioni di indirizzo e controllo in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Articolo 1 - Scopo della convenzione**

- 1.1 I soci convengono sulla necessità di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo in house dedicato allo svolgimento di compiti di interesse dei soci stessi. A tal fine essi intendono disciplinare di comune accordo, tramite la presente convenzione, l'esercizio coordinato dei rispettivi poteri sociali di indirizzo e controllo sulla Società, per garantirsi sulla stessa, in modo



coordinato fra loro, l'esercizio di un potere di indirizzo e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

- 1.2 La presente convenzione è stata deliberata dai partecipanti nelle forme e secondo le procedure stabilite per i regolamenti locali concernenti le forme ed i modelli organizzativi.

#### **Articolo 2 - Durata, proroga, risoluzione, modificazioni e recesso**

- 2.1 La durata della presente convenzione è fissata fino al 31.12.2060 (pari alla scadenza della Società), con decorrenza dal giorno della relativa sottoscrizione.
- 2.2 E' escluso il tacito rinnovo. Pertanto la proroga potrà essere determinata solo mediante sottoscrizione di apposito atto scritto da parte di tutti i sottoscrittori della presente convenzione.
- 2.3 Rimane comunque facoltà dei Soci determinare la risoluzione anticipata della convenzione, purché tale decisione sia adottata e formalizzata per iscritto da tutti i Soci sottoscrittori della presente convenzione.
- 2.4 Eventuali modificazioni della presente convenzione potranno avvenire solamente per volontà, espressa in forma scritta, di tutti i soci sottoscrittori della stessa.
- 2.5 I soci non possono recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza.
- 2.6 La perdita della qualità di socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di sottoscrittore della convenzione.

#### **Articolo 3 - Statuto della Società**

- 3.1 Lo statuto della Società tiene conto delle esigenze dei soci di:
- a) garantire che la quota di capitale pubblico non sia mai inferiore al 100%, per tutta la durata della Società;
  - b) garantire che la Società sia obbligata a conseguire, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci, una percentuale del proprio fatturato non inferiore a quella stabilita dalle norme di legge vigenti e che la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite, sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
  - c) limitare il potere di azione dell'organo amministrativo attraverso il rinvio di alcune materie alla preventiva autorizzazione dei soci.

#### **Articolo 4 - Coordinamento dei soci**

- 4.1 Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo e controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, i soci medesimi istituiscono il "Coordinamento dei Soci" (in seguito **Coordinamento**), composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti locali soci della società, sottoscrittori della presente convenzione.
- 4.2 Il Coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci, e di indirizzo e controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della società stessa.

Alle proprie riunioni il Coordinamento può invitare l'organo amministrativo della Società.

Al fine di verificare che l'attività della società risulti coerente con la programmazione finanziaria dei soci, al coordinamento possono partecipare anche i tecnici (direttori generali, dirigenti, ecc.) dei soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo socio.

4.3 Al Coordinamento spetta altresì la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere pareri preliminari sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima. Le seguenti materie, rimesse statutariamente alla decisione dei soci, potranno essere approvate od autorizzate dai soci sottoscrittori della Convenzione, in seno all'assemblea della società, cui gli stessi parteciperanno, solo previa autorizzazione espressa del Coordinamento:

- a) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) approvazione del budget;
- c) acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti, non previsti nel budget;
- d) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;
- e) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 150.000,00;
- f) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;
- g) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;
- h) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget;
- i) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti e/o alla modificazione degli stessi;
- j) scelta fra amministratore unico e consiglio di amministrazione e, in caso di scelta del consiglio di amministrazione, determinazione del numero dei suoi membri;
- k) individuazione del nominativo dell'amministratore unico;
- l) individuazione dei nominativi dei membri del consiglio di amministrazione;
- m) sostituzione di un amministratore cessato o revoca di un amministratore;
- n) decisione di nominare l'organo di controllo e/o di revisione;
- o) scelta tra organo di controllo e/o di revisione monocratico o collegiale;
- p) individuazione dei nominativi dei membri dell'organo di controllo e/o di revisione;

4.4 Il Coordinamento verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai programmi annuali e pluriennali, ovvero dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari a breve e a lungo termine della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei soci. Per l'esercizio del controllo il coordinamento ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della società.

#### **Articolo 5 - Funzionamento del coordinamento dei soci**



- 5.1 Il Coordinamento è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal socio che detiene quota di maggioranza relativa del capitale della Società.
- 5.2 Il Coordinamento nomina, fra i propri componenti, un presidente.
- 5.3 Il Coordinamento è convocato dal presidente presso la sede della Società o in altro luogo adeguato, almeno dieci giorni prima di ogni assemblea dei soci e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il presidente o lo richieda anche un solo socio.
- 5.4 Il Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno il 75% del capitale della Società.
- 5.5 Le deliberazioni del coordinamento sono assunte con spirito di leale collaborazione, ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi dei sottoscrittori della presente convenzione.

Laddove tale unanimità non si riscontri, il Coordinamento delibera favorevolmente come segue:

- 5.5.1 la nomina del presidente del Coordinamento, individuato fra i legali rappresentanti dei soci che detengono una quota di capitale sociale inferiore al 20%, con il voto favorevole di almeno due soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale della Società;
- 5.5.2 la modifica dell'oggetto sociale, la fusione, la scissione e le materie indicate al precedente articolo 4.3, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, n ed o, con il voto favorevole tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale;
- 5.5.3 l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti e/o alla modificazione degli stessi prevista dall'articolo 4.3, lettera i, con il voto favorevole di almeno due soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale della Società, tra i quali vi sia il socio interessato;
- 5.5.4 l'individuazione dei nominativi dei membri del consiglio di amministrazione, prevista dall'articolo 4.3, lettera l, su designazione:
- a) di due membri da parte del socio che detiene la quota di maggioranza relativa del capitale e di un membro da parte dei restanti soci, d'intesa fra loro, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri;
  - b) di tre membri da parte del socio che detiene la quota di maggioranza relativa del capitale e di due membri da parte dei restanti soci, d'intesa fra loro, nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri;
- 5.5.5. la sostituzione di un amministratore cessato ovvero l'eventuale azione di revoca, previste dall'articolo 4.3, lettera m, in conformità alla proposta formulata dai soci che hanno designato l'amministratore cessato o revocato;
- 5.5.6. l'individuazione dei nominativi dei membri dell'organo di controllo e/o di revisione, prevista dall'art.4.3, lettera p, su designazione:
- a) in caso di organo collegiale
    - a.1) di numero tre membri da parte del socio che detiene la quota di maggioranza relativa del capitale, di cui uno di essi rivestirà la carica di presidente e gli altri due la carica di membri supplenti;

a.2) di numero due membri effettivi da parte dei soci che non detengono la quota di maggioranza relativa del capitale, d'intesa fra loro.

b) in caso di organo monocratico, da parte dei soci che non detengono la quota di maggioranza relativa del capitale, d'intesa fra loro.

5.6 Delle decisioni assunte dal Coordinamento è redatto apposito verbale.

5.7 L'organizzazione ed il funzionamento del Coordinamento, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, sono demandati ad apposito regolamento approvato in autoamministrazione dell'organo medesimo.

#### **Articolo 6 - Controllo dei soci sulla Società**

6.1 Lo statuto sociale prevede espressamente uno specifico articolo che dà conto anche agli amministratori e ai terzi degli strumenti attraverso i quali si attua il controllo dei soci sulla società.

6.2 I soci si impegnano affinché i consiglieri di amministrazione di loro designazione, al momento dell'accettazione della carica, rilascino una dichiarazione nella quale risulti:

- a) che essi sono a conoscenza della presente Convenzione e dello statuto della società e ne condividono le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci;
- b) l'impegno a uniformarsi alle direttive che gli stessi soci impartiranno ai fini di dare piena attuazione al controllo da parte dei soci sulla società;
- c) l'impegno a rinunciare all'incarico qualora per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica il legale rappresentante del socio che li ha nominati, ovvero qualora questo chieda loro di rimettere l'incarico, con rinuncia espressa a qualsivoglia pretesa a titolo di risarcimento.

#### **Articolo 7 - Recepimento della convenzione**

7.1 I soci si impegnano a far recepire la presente convenzione all'assemblea dei soci, la quale, con apposita deliberazione, impegnerà il consiglio di amministrazione alla sua osservanza, al fine di dare piena realizzazione al controllo sulla Società di cui all'articolo 1 della convenzione stessa.

#### **Articoli 8 - Sottoscrizione della convenzione**

8.1 La convenzione si intende ad adesione progressiva, nel senso che i sottoscrittori della presente convenzione espressamente danno atto e consentono la partecipazione alla medesima da parte di altri enti, che non hanno partecipato alla sottoscrizione iniziale. L'adesione successiva comporta l'approvazione della convenzione nel presente testo, senza modificazione alcuna, da parte dei competenti organi del nuovo ente e la trasmissione delle deliberazione di autorizzazione e del testo delle presente convenzione, debitamente sottoscritto, agli altri enti sottoscrittori nonché al presidente del Coordinamento, che aggiorna l'elenco degli enti sottoscrittori.

#### **Articolo 9 - Clausola compromissoria**

9.1 Qualsiasi controversia tra le parti che, sulla base dell'ordinamento vigente al momento della sua insorgenza, possa essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Rimini su richiesta della parte più diligente. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Socio, per gli stessi motivi, più Soci, questi dovranno di norma effettuare richiesta di definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.

#### Articolo 10 - Trasferimenti di quote e adesione di nuovi soci alla convenzione

- 10.1 I soci hanno facoltà di cedere in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione o i diritti di opzione sulle quote di partecipazione emittente, alle condizioni e nelle forme stabilite nello statuto sociale, ad altri soggetti pubblici di cui all'articolo 3 della presente convenzione, solo a condizione che gli stessi sottoscrivano la convenzione medesima contestualmente all'atto di trasferimento delle quote.
- 10.2 La sottoscrizione, che avviene nella stessa forma usata per la stipula della presente convenzione, consiste nella formale accettazione di tutte le clausole, i patti e le condizioni ivi contenute.
- 10.3 Per effetto della sottoscrizione della convenzione, l'ente sottoscrittore acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in essa previsti.

#### Articolo 11 - Spese e oneri

- 11.1 Le eventuali spese della presente convenzione saranno a carico della Società.
- 11.2 La presente convenzione non ha contenuto patrimoniale ed è soggetta a registrazione ad imposta fissa a norma dell'articolo 11, tariffa I, del D.P.R. n.131/1986.

Comune di Rimini, Maracci Mattia

Comune di Bellaria Igea Marina, Cecchini Ivan

Comune di Santarcangelo di Romagna, Pellizzola Stefano

